



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 6 del 14-01-2019)

OGGETTO: Eventi sismici del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 Determinazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei Territori interessati dal Sisma Centro Italia 2016 n° 62 del 03 agosto 2018 Atto di indirizzo

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 15:30, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Presente
ALTAVILLA PIETRO LUIGI	VICE SINDACO	Presente
BOCCANERA GIULIANO	ASSESSORE	Presente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
BRANDIMARTE MANUELA	ASSESSORE	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **NICOLA ALEMANNO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

I contenuti di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei Territori interessati dal Sisma Centro Italia 2016 n. 62 del 02 agosto 2018 che testualmente recita e dispone:

Art. 3 Attività istruttoria del Comune.

1. Nell'ambito dell'attività istruttoria di cui all'articolo 6, comma 3-bis, dell'ordinanza n. 8 del 2016, all'articolo 10, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 2017 ed all'articolo 9, comma 3, dell'ordinanza n. 13 del 2017, i Comuni provvedono agli accertamenti di competenza in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio a norma degli articoli 6-bis, 20 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle altre vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia, fatto salvo quanto previsto dalle predette ordinanze in ordine ai tempi per l'istruttoria sulla compatibilità edilizia.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il Comune provvede a verificare anche, dandone comunicazione all'Ufficio speciale:

a) la necessità di parere in materia ambientale o paesaggistica e di acquisizione del parere della Conferenza regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge;

b) l'eventuale esistenza di elementi che inducano a considerare l'immobile oggetto di R.C.R. non finanziabile a norma dell'articolo 10 del decreto-legge;

c) l'eventuale esistenza di abusi totali o parziali, salva restando la possibilità di sanatoria nei termini e con le modalità di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, dell'ordinanza n. 19 del 2017;

d) la pendenza di domande di sanatoria ancora non definite.

3. Nei casi di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 13 del 2017, nell'ambito dell'attività istruttoria di cui al presente articolo il Comune provvede anche a verificare la completezza e la regolarità della documentazione utile per il rilascio del titolo unico ai sensi degli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nonché il rispetto della disciplina vigente e l'eventuale sussistenza di vincoli per l'esercizio dell'attività produttiva.

CONSIDERATO:

- Che per quanto attiene all'attività di ricostruzione di stabili con danno lieve (lettera B della scheda Aedes), soggette a CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) o SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), sono pervenute da parte dell'USR della Regione dell'Umbria, alla competente Area Edilizia Privata, Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Ricostruzione privata, svariate richieste di integrazione dei nulla osta forniti, a cura della medesimo Ufficio comunale, che richiedono uno specifico riscontro nei termini della predetta Ordinanza 62/2018;
- Che nel merito si deve osservare come il predetto Ufficio comunale sino ad oggi ha provveduto ad effettuare limitatamente ai punti a), b), c) e d) del comma 2 dell'art. 3 sopra citato, un controllo di tipo formale, sulla base della completezza delle dichiarazioni ed asseverazioni fornite dai richidenti e dai professionisti incaricati; fatto salvo il successivo controllo a campione nei limiti previsti dalla vigente normativa regionale ed in particolare dall'art. 140 della l.r. 01/2015 e smi;
- Che tale innovazione richiesta dall'Ordinanza 62/2018 e dall'USR, comporta di fatto una disparità di trattamento rispetto alle istruttorie sino ad oggi trattate, rilevandosi l'esigenza di

effettuare un controllo sostanziale di tutte le pratiche che vengono presentate, ai fini del conseguimento dell'abilitazione agli interventi sopra richiamati;

- Che in particolar modo, per quanto attiene all'eventuale esistenza di elementi che inducano a considerare l'immobile oggetto di R.C.R. non finanziabile, a norma dell'art. 10 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii...”, si rileva che le disposizioni dello stesso art. 10 al comma 2 pongono in capo al richiedente, in sede di presentazione del progetto ed espressamente all'Ufficio Speciale Ricostruzione competente, la verifica e la presenza di condizioni per l'ammissibilità a contributo di edifici ricompresi nell'ambito di tale disposizione. Come facilmente rilevabile l'Ordinanza Commissariale n. 62/2018, chiaramente non può porsi in contrasto con la normativa nazionale che costituisce fonte speciale primaria; come pure tale fattispecie comporta l'esigenza di effettuare nuovi sopralluoghi da parte del Comune aggravandone le procedure;
- Che per ciò che riguarda l'eventuale esistenza del rapporto di pertinenzialità stabilito dal comma 3 della predetta ordinanza commissariale 62/2018, tra l'immobile principale e le pertinenze (interne o esterne) inserite nell'istanza di RCR...”, non è stata rinvenuta alcuna disposizione nell'ambito della stesso provvedimento commissariale, che imponga l'obbligo al Comune di dichiarazione circa la sussistenza di tale rapporto tra edifici.

CONSIDERATO:

- che tale situazione ha comportato un rallentamento delle attività istruttorie sia del Comune che dell'Ufficio Speciale Ricostruzione con tutte le conseguenze che sono immaginabili in termini di efficienza nell'azione della P.A., in un settore già fortemente burocratizzato;
- Che occorre quindi assumere uno specifico orientamento da parte dell'Amministrazione comunale al fine di non penalizzare ulteriormente l'attività di ricostruzione dei fabbricati interessati da danni lievi che interessano l'intero territorio comunale;

VISTI:

- Gli artt.107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO:

- Che il presente atto costituisce mero indirizzo per l'Area Edilizia privata, Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ricostruzione Privata, ai sensi dell'art. 49 del TUEL/D.Leg.vo n.267/2000;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime, legalmente resa

DELIBERA

1. Di prendere atto dei contenuti della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di emanare specifico atto di indirizzo all'Area Edilizia Privata Urbanistica e Ricostruzione Privata, in ordine ai contenuti di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Commissariale n° 62/2018, nel senso di procedere con le medesime modalità, sino ad oggi adottate, per quanto attiene alle pratiche riguardanti gli immobili soggetti a CILA e SCIA, interessati da richiesta di contributo per la riparazione dei danni di livello lieve, a seguito del sisma del 24 agosto -26 e 30 ottobre 2016 del Centro Italia; per tutte le motivazioni ampiamente riportate nelle

suddette premesse;

3. Di dare atto che agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 140 della L.r. 01/2015 e s.m.i. per tali pratiche si provvederà a mezzo di specifico sorteggio le cui date verranno formalizzate attraverso comunicazione nel sito istituzionale;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'USR della Regione dell'Umbria nonché al Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Sisma del Centro Italia, per quanto di propria competenza ed in particolare al Commissario Straordinario affinché valuti le considerazioni riportate nell'Ordinanza n° 62 del 03/08/2018 in relazione a quanto esposto nel predetto deliberato;
5. Con ulteriore votazione unanime, legalmente resa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 s.m.i.

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 08-02-2019 per 15 gg. consecutivi.

Lì 08-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 14-01-2019

6. perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE